



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 3 Settembre 2015

Osservazioni al DCO 335/2015/R/eel "Criteri per la fissazione del costo riconosciuto, per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nel quinto periodo regolatorio"

Osservazioni generali

Accogliamo con favore la volontà di proseguire la riflessione sulle linee di intervento da seguire per la regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica avviata con DCO 5/2015/R/eel. Riteniamo infatti necessario che l'evoluzione del mercato venga adeguatamente rappresentata anche nel disegno del futuro quadro regolatorio.

Subito a seguire le risposte ai singoli spunti di consultazione di nostra competenza.

Osservazioni puntuali

S2. Osservazioni in merito ai meccanismi di aggiornamento infra-periodo.

Non si ravvedono particolari criticità riguardo alle proposte in merito all'allungamento del periodo regolatorio. È però opportuno che ogni aggiornamento tariffario infra-periodo sia comunicato con un adeguato tempo di preavviso per permettere agli operatori del mercato di adeguare correttamente di conseguenza la propria operatività (sistemi di fatturazione, etc).

S3. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione.

Non condividiamo la proposta di includere nel perimetro dei costi riconosciuti a Terna per il servizio di trasmissione anche i costi connessi allo svolgimento delle attività relative al dispacciamento. Il mantenimento dell'attuale assetto per cui i suddetti costi sono recuperati mediante delle componenti separate (dispacciamento e trasporto) assicura infatti una maggiore trasparenza nel monitoraggio delle attività dell'impresa di trasmissione e fornisce visibilità sugli investimenti necessari a Terna per poter compiere la propria attività di dispacciamento. Tenendo in considerazione anche quanto previsto nel layout della bolletta, riteniamo che il servizio di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

dispacciamento debba continuare ad essere riportato fra i cosiddetti servizi di vendita (e pagato direttamente dall'utente del dispacciamento a Terna e poi addebitato al cliente finale sulla base delle condizioni contrattuali in essere), mentre il servizio di trasmissione debba essere esposto nell'ambito dei servizi di rete (ed essere pagato al distributore nell'ambito delle tariffe di rete, per le quali auspichiamo il passaggio verso una struttura maggiormente basata su componenti in potenza e per punto di prelievo).

S4. Osservazioni in merito alla fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi.

L'utilizzo delle reti adoperate dai soggetti concessionari per l'erogazione del servizio di trasmissione e distribuzione dovrebbe essere regolata da un'apposita convenzione a remunerazione di attività e investimenti, in linea con le disposizioni del dlgs 79/99 (Decreto Bersani): in particolare riteniamo fondamentale che per queste reti sia corrisposto un canone annuo da parte del gestore di rete. Il canone dovrebbe rientrare a pieno titolo fra i costi operativi riconosciuti rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie, in linea con quanto praticato fino al 31 ottobre 2005 con la convenzione in essere fra GRTN e proprietari di rete di trasmissione (Terna in primis).

Consideriamo pertanto fondamentale modificare la previsione di cui al punto 8.6, lettera b), del Documento di Consultazione laddove non include fra i costi riconosciuti i canoni per l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di altre imprese (punto 8.6 lettera b).

L'attuale proposta non incentiverebbe infatti la facoltà del distributore di avvalersi di infrastrutture private, poiché non si vedrebbe riconosciuto in tariffa il relativo canone. Il distributore pertanto considererebbe maggiormente remunerativo lo sviluppo di una propria nuova rete il cui valore rientrerebbe a pieno titolo nella RAB e, di conseguenza, in tariffa. Ciò potrebbe portare tuttavia a soluzioni inefficienti, soprattutto, in contesti orograficamente complessi quali quelli alpini.

Si potrebbe anche pensare a un'alternativa quale l'acquisizione della rete esistente dal soggetto privato: in tale caso, come chiarito nel paragrafo 17.6, le reti acquisite rientrerebbero nella RAB in funzione del loro costo storico rivalutato. Tuttavia l'acquisizione è un processo che richiede tempo e, nelle more dell'acquisizione, si renderebbe comunque necessaria una convenzione con pagamento del relativo canone.

Rammentiamo inoltre che, proprio in un'ottica di razionalizzazione del sistema elettrico, l'articolo 5 del DM 10/12/2010 prevede espressamente che un distributore concessionario possa avvalersi delle infrastrutture di un soggetto avente l'obbligo di libero accesso al sistema secondo criteri e modalità definite dall'Autorità.

Auspichiamo pertanto che l'Autorità possa riconsiderare di includere fra i costi operativi rilevanti ai fini della tariffa quanto meno i corrispettivi legati alle convenzioni fra soggetti concessionari e soggetti privati stipulate ai sensi del dlgs 79/99 (e altresì ribadite dall'Autorità nel DCO 644/14 in materia di RIU e reti private) sulla base di un modello tipo che ci auguriamo possa essere definito a



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

breve dall'Autorità stessa, nonché i canoni legati all'utilizzo delle infrastrutture con obbligo di libero accesso al sistema come disciplinate dal DM 10/12/2010

S26. Osservazioni sull'ipotesi di analisi costi-benefici multi-stadio.

Un'analisi costi-benefici multi-stadio condotta dalle imprese distributrici sembra complessa, ma adeguata.

S29. Osservazioni generali sulla metodologia Totex.

Nell'attuale fase di completamento del processo di liberalizzazione che potrebbe far seguito alla completa eliminazione del regime di tutela dei prezzi, riteniamo fondamentale che l'Autorità definisca in modo preciso il perimetro delle attività del distributore e identifichi un riferimento secondo logiche di riconoscimento di costi totali. È comunque altrettanto importante che non si introducano elementi di discrezionalità, quali i menu regolatori per i distributori.

Sarà infine come sempre utile e necessario che siano poi effettivamente monitorati ed adeguatamente puniti eventuali abusi e comportamenti dei soggetti regolati non aderenti alla disciplina implementata dall'Autorità.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi